



FONDAZIONE “ROSSINI OPERA FESTIVAL”

Regolamento per la disciplina degli incarichi

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione – Verbale n.105 del 22 marzo 2017

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 – Oggetto | pag. 3 |
| Art. 2 – Definizioni e tipologia incarico | pag. 3 |
| Art. 3 – Presupposti per conferimento di incarichi | pag. 3 |
| Art. 4 – Modalità conferimento degli incarichi | pag. 4 |
| Art. 5 – Assegnazione dell'incarico | pag. 5 |
| Art. 6 – Esclusione dal ricorso alla procedura comparativa | pag. 5 |
| Art. 7 – Cause di estinzione del contratto | pag. 6 |
| Art. 8 – Pagamenti | pag. 7 |
| Art. 9 – Interpretazione del contratto | pag. 7 |
| Art. 10 – Entrata in vigore | pag. 7 |

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla Fondazione "Rossini Opera Festival" (in seguito Fondazione).

Gli incarichi oggetto del presente Regolamento si riferiscono a prestazioni d'opera rese senza vincoli di subordinazione e disciplinati dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a soggetti e/o specialisti anche se non iscritti in Albi o elenchi.

Art. 2 – Definizioni e tipologia di incarico

Le tipologie degli incarichi si possono suddividere e definire:

- A) Incarichi professionali** intesi come prestazione d'opera intellettuale regolata dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, che può essere esercitata da soggetti e/o specialisti senza che si renda necessaria l'iscrizione in albi o elenchi professionali;
- B) Prestazioni occasionali** in relazione ad attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, non effettuata in maniera continuativa di spiccata occasionalità e saltuarietà. La prestazione di natura occasionale si identifica in attività di prestazioni d'opera intellettuale resa senza vincolo di subordinazione e di coordinamento e orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa. La prestazione si esaurisce con il compimento di una attività non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi della Fondazione.
- C) Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.)** intese come rapporti di collaborazione non occasionali che si manifestano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e con il coordinamento della Fondazione senza vincoli di subordinazione. Tali collaborazioni potranno essere prestate negli orari e con le modalità scelte dal collaboratore, compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative della Fondazione. Le Co.Co.Co. potranno essere assegnate per il periodo consentito dalla normativa vigente.

Art. 3 – Presupposti per il conferimento di incarichi

Il presupposto fondamentale per conferire incarichi come descritti dagli articoli precedenti del presente Regolamento è la carenza oggettiva di specifiche figure professionali all'interno della Fondazione la quale, pertanto, non può diversamente fare fronte con proprio personale in servizio.

Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale o dai Dirigenti/Responsabili competenti per materia e dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei seguenti presupposti e criteri:

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere a funzioni e competenze nonché agli scopi istituzionali previsti dallo Statuto della Fondazione e rispondere a programmi, obiettivi e progetti specifici;
2. deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all'interno della organizzazione della Fondazione;

3. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; il compenso deve essere congruo e proporzionato alla prestazione richiesta;
4. l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
5. deve essere effettuata una procedura comparativa come previsto dal presente Regolamento;
6. occorre verificare che non sussistano causa di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

Art. 4 – Modalità per il conferimento degli incarichi

Il Direttore Generale o i Dirigenti/Responsabili competenti per materia che intendono conferire incarichi come disciplinati dal presente Regolamento, dovranno accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare personale all'interno della Fondazione idoneo a svolgere la prestazione oggetto dell'incarico stesso. A tal fine comunicheranno tramite circolare informativa da trasmettere a tutti i dipendenti, i quali entro cinque giorni lavorativi, dovranno comunicare la disponibilità a svolgere l'attività oggetto dell'incarico in funzione dei requisiti necessari allo svolgimento e preventivamente individuati e trascritti nella circolare informativa.

Gli incarichi potranno essere affidati a seguito di procedure comparative nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione e parità di trattamento, con avvisi pubblicati almeno per 10 giorni sul sito internet della Fondazione, sezione "Amministrazione Trasparente", nei quali sono specificati:

- a) la professionalità necessaria;
- b) l'oggetto e le modalità di esecuzione della prestazione;
- c) il tipo di rapporto contrattuale dell'incarico;
- d) la durata;
- e) il compenso;
- f) la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
- g) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

Per essere ammessi alla selezione occorre:

- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il Direttore Generale o i Dirigenti/Responsabili competenti per materia, anche con l'eventuale ausilio di esperti, e comunque coadiuvato da dipendenti della Fondazione per le attività amministrative e di verbalizzazione, procede, in seduta riservata, alla valutazione comparativa sulla base di criteri prestabiliti fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- esame dei titoli culturali e professionali;

- esperienza professionale maturata in relazione alla attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati; in particolare verrà valutata l'esperienza specifica acquisita in attività, progetti e/o programmi analoghi a quelli oggetto dell'incarico; insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal concorrente.

E' possibile, eventualmente, procedere a colloqui finalizzati all'approfondimento delle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico.

Per ogni seduta di valutazione comparativa verrà redatto il relativo verbale nel quale verrà riportato sia la descrizione dei documenti presentati dal concorrente, sia il percorso motivazionale delle valutazioni attribuite.

L'esito della procedura selettiva verrà tempestivamente pubblicato sul sito internet della Fondazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 5 – Assegnazione dell'incarico

L'assegnazione dell'incarico spetta al CDA a cui farà seguito la stipulazione del contratto mediante scrittura privata. Il contratto, presentato per la relativa ratifica al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è stipulato in duplice originale di cui uno trattenuto dalla Fondazione e l'altro consegnato al soggetto incaricato.

Il contratto conterrà i seguenti elementi essenziali:

- a) la durata, è ammessa la proroga per esigenze sopravvenute e comunque per cause non imputabili all'incaricato;
- b) il luogo di espletamento dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'attività da svolgere in coerenza con gli obiettivi specifici assegnati dalla Fondazione;
- d) il compenso proporzionato all'attività da svolgere. Per la determinazione del compenso si tiene conto sia dell'utilità derivante alla Fondazione sia dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe professionali anche, se del caso, sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- e) le penalità.

Sui contratti stipulati mediante scrittura privata dovrà essere riportata l'indicazione di legge che consente la registrazione solo in caso d'uso.

Gli incarichi assegnati verranno pubblicati sul sito internet della Fondazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", riportando il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto della prestazione, la durata e il compenso attribuito.

Art. 6 – Esclusione dal ricorso alla procedura comparativa

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.

Sono inoltre esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) gli incarichi conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione;
- b) le prestazioni professionali per attività notarili;
- c) appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi della Fondazione;
- d) gli incarichi di importo unitario complessivo non superiore ad €. 5.000,00, ovvero per prestazioni occasionali prestate in forma del tutto autonoma e non riconducibili a periodi fissi o programmi della Fondazione;
- e) a seguito di procedura comparativa che per qualsiasi motivo non abbia consentito l'individuazione dell'incaricato, purchè non siano modificate le condizioni iniziali dell'attività proposta;
- f) per lo svolgimento di attività di natura culturale ed artistica;
- g) nei casi in cui la Fondazione valuti, in base alle esperienze acquisite, come indispensabile ed opportuno il ricorso in via diretta ed immediata alla prestazione di soggetti che, già in precedenti edizioni del festival, abbiano svolto con diligenza e competenza identiche funzioni in ruoli determinanti nell'ambito della programmazione artistica;
- h) in caso di attività complementari non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico ma divenute necessarie per completare l'attività programmata, in tale caso le attività complementari possono essere affidate direttamente al prestatore al quale è stato attribuito l'incarico principale;
- i) nei casi di estrema urgenza non imputabile alla Fondazione;
- j) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interni.

Sono esclusi gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti e delle concessioni", in quanto soggetti a specifica disciplina.

Art. 7 – Cause di estinzione del contratto

Il contratto si estingue:

- alla scadenza del termine;
- per gravi e reiterate inadempienze del prestatore;
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto;
- per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 10 giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi oggetto dell'incarico;
- per incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;

Le parti possono decidere di recedere dal contratto prima della scadenza del termine dandone comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di una penalità pari al corrispettivo maturato fino a tale data.

Nel caso in cui l'incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati, dovrà presentare, prima dell'avvio del rapporto contrattuale, apposita autorizzazione rilasciata, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, dai suddetti soggetti. La mancata preventiva autorizzazione comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Art. 8 – Pagamenti

Il pagamento del compenso concordato avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in relazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 – Interpretazione del contratto

Ai contratti stipulati dalla Fondazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Rossini Opera Festival" ed è reso pubblico sul sito internet della Fondazione, sezione "Amministrazione Trasparente".